

# COMUNE DI VERRETTO (PV)

## SERVIZIO FINANZIARIO

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

#### PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso del 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti

territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio *costituzionale* coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di

rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## **GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore al bilancio, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le

entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di

ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	<b>Competenza Entrata/Spesa</b>	<b>Cassa Entrata</b>	<b>Cassa Spesa</b>
Esercizio 2019	€ 746.195,00	€ 1.113.990,28	€ 858.574,82
Esercizio 2020	€ 559.195,00		
Esercizio 2021	€ 559.195,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tariffaria: non è stato confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, reintrodotta dall' art. 1 comma 42 della

Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, non può che risentire,

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa:

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2019-2021 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione da effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Si evidenzia che l'applicazione del criterio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputate all'esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, ha comportato l'abbandono del criterio della spesa storica.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019-2021, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

5) politica di indebitamento: il Comune di Verretto non ha fatto ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

### EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	306.648,75			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	377.316,00	380.316,00	380.316,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	363.316,00	365.606,00	365.516,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>5.500,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.500,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	14.000,00	14.710,00	14.800,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		195.000,00	5.000,00	5.000,00



C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		195.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

Equilibrio di parte corrente (O)			<b>0,00</b>	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		306.648,75		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	377.316,00 0,00	380.316,00 0,00	380.316,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	363.316,00 0,00 5.500,00	365.606,00 0,00 6.200,00	365.516,00 0,00 6.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	14.000,00 0,00 0,00	14.710,00 0,00 0,00	14.800,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		195.000,00	5.000,00	5.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		195.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, per la parte entrata, sono sintetizzate:

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE**

<b>ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO</b>	<b>Previsione definitiva 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	168.767,37	166.670,00	168.670,00	168.670,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	202.263,00	161.506,00	164.506,00	164.506,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.945,05	49.140,00	47.140,00	47.140,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	195.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	64.879,00	64.879,00	64.879,00	64.879,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>605.854,42</b>	<b>746.195,00</b>	<b>559.195,00</b>	<b>559.195,00</b>
	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	419.297,00	363.316,00	365.606,00	365.516,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	43.300,00	195.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	14.290,00	14.000,00	14.710,00	14.800,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	64.879,00	64.879,00	64.879,00	64.879,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>650.766,00</b>	<b>746.195,00</b>	<b>559.195,00</b>	<b>559.195,00</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### Entrate correnti

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

La legge finanziaria 2019 non ha previsto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, introdotta dall'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 e rimasta in vigore fino al 2018.

#### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2019 sono le seguenti:

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011; Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013; legge 232/2016		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	66.517,97		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	65.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	<i>La previsione è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell'Ente, della normativa vigente e del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata. La previsione del 2018 tiene conto delle riscossioni riferibili all'anno precedente e comunque quelle che si prevede di riscuotere entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto 2017 ed al netto della perdita di gettito derivante dall'esenzione dei terreni agricoli. Le previsioni del 2019 e 2020 sono formulate per un importo non superiore di quanto stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale.</i>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle</b>	<i>Le aliquote non sono state modificate.</i>		

<b>aliquote</b> <b>Effetti connessi a disposizioni</b> <b>recanti esenzioni e riduzioni</b> <b>previsti dal regolamento</b>											
<b>Note alla previsione</b>	<i>La previsione per le annualità 2019-2021, supposta con lo stesso criterio utilizzato per l'anno 2018 tiene altresì conto del recupero del gettito evaso che sarà oggetto di accertamento nel corso del 2019.</i>										
<b>Aliquote IMU 2019/2021</b>	<i>Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2019 sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima del gettito:</i>										
	<table border="1"> <tr> <td>Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.</td> <td>4,5 per mille</td> </tr> <tr> <td>Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili</td> <td>9,5 per mille</td> </tr> <tr> <td>Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (con esclusione cat. D/10)</td> <td>8 per mille</td> </tr> <tr> <td><i>Terreni agricoli ed incolti</i></td> <td><i>9,5 per mille</i></td> </tr> <tr> <td><i>Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune</i></td> <td><i>9,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</i></td> </tr> </table>	Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.	4,5 per mille	Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,5 per mille	Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (con esclusione cat. D/10)	8 per mille	<i>Terreni agricoli ed incolti</i>	<i>9,5 per mille</i>	<i>Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune</i>	<i>9,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</i>
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.	4,5 per mille										
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,5 per mille										
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (con esclusione cat. D/10)	8 per mille										
<i>Terreni agricoli ed incolti</i>	<i>9,5 per mille</i>										
<i>Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune</i>	<i>9,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</i>										

## TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal



presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Il gettito previsto di € 7.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 43,75%, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019:

<b>Servizi individuati</b>	<b>Costi in €</b>
Illuminazione pubblica	16.000,00
<b>Totale Costi previsti nel 2019 per i servizi indivisibili</b>	<b>16.000,00</b>
Totale entrate previste nel 2019 per TASI	7.000,00
% di copertura costi servizi indivisibili TASI	<b>43,75%</b>

#### TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	6.846,59		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	7.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	<i>La previsione del 2019, tiene conto delle riscossioni riferibili all'anno precedente o comunque quelle che si prevede di riscuotere entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto 2018, per un importo non superiore di quanto stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, riproporzionato alle aliquote in vigore dal 2015 ed al netto della prevista abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9) e della quota di competenza dell'inquilino, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale.</i>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	<i>Le aliquote non sono state modificate.</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>E' stata prevista l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche all'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato e' prevista una riduzione dell'aliquota Tasi del 25%. La stima è pari ad un importo di euro non superiore di quanto stimato dal competente Dipartimento delle</i>		

<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	finanze attraverso il portale del federalismo fiscale.	
	<i>Non sono previste disposizioni regolamentari che riducono il gettito stimato</i>	
<b>Note alla previsione</b>	<i>La previsione per le annualità 2020-2021 è supposta con lo stesso criterio utilizzato per l'anno 2019</i>	
<b>Aliquote TASI 2019/2021</b>	<i>Di seguito il riepilogo delle aliquote TASI 2019 sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima del gettito:</i>	
	Aliquota abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1 – A/8 e A/9	1,5 per mille
	Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D ad esclusione D/10	2,5 per mille
	Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
	<i>Aliquota base</i>	<i>0 per mille</i>
	<i>Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad esse assimilate</i>	<i>0 per mille</i>
<i>Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni</i>	<i>1 per mille</i>	

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU e dell'ICI da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### **RECUPERO EVASIONE ICI/IMU**

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento e liquidazione IMU sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>

SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
-------	------------------------	------------	------------	------------

In merito all'accantonamento al FCDE, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Per questa entrata non si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità poiché la media delle riscossioni degli anni precedenti è pari a 100. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019/2021 sarà adeguato il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità, secondo criteri utilizzati in sede di predisposizione del Bilancio, in base all'effettiva riscossione.

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il federalismo fiscale.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Il gettito previsto è pari a:

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	13.193,99 il criterio utilizzato per l'accertamento dell'addizionale IRPEF è la competenza		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	14.000,00 il criterio utilizzato per l'accertamento dell'addizionale IRPEF è la competenza		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	Non sono state introdotte modifiche legislative rispetto al 2015		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria la Legge n. 205/2017 ha sospeso l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle		

	<i>addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della TARI.</i>
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>
.....	Tale imposta è stata istituita dal D.Lg. 28 settembre 1998 n. 360 e colpisce tutti i redditi soggetti ad IRPEF. L'aliquota è determinata allo 0,6%, per un gettito complessivo previsto di € 25.000,00. Il gettito dell'addizionale all'Irpef per l'anno 2019 è stato stimato sulla base del gettito attribuito per gli anni precedenti e sulla scorta dei dati presenti sul sito del Ministero dell'Interno, portale del federalismo fiscale.

## TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019;

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	59.031,41		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	56.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	54.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>Determinazione del gettito</b>	<p><i>La TARI è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 e art. 1 comma 683 legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione. Le tariffe articolate in fasce di utenze domestiche e in fasce di utenze non domestiche, sono composte da: - una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; - una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Sulla Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il costo totale del servizio è pari a € 56.000,00. Poiché la TARI è accertata per competenza secondo le liste di carico, in quanto la scadenza della riscossione del tributo è prevista entro i termini del rendiconto, è previsto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per un importo pari al 100% della media del non riscosso degli ultimi cinque anni come dimostrato nel prospetto della presente nota integrativa.</i></p>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<i>Le aliquote non sono state modificate.</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari</i>		

previsti dalla legge	Obiettivi perseguiti
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti
.....	

## IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è in concessione alla ditta ICA fino al 31.03.2021

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

<b>Principali norme di riferimento</b>	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	670,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	670,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	670,00	670,00	670,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	<i>Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria la Legge n. 205/2017 ha sospeso l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della TARI.</i>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>			
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
.....	<i>Il servizio è stato esternalizzato in concessione alla ditta ICA di Roma. Sono confermate le tariffe inerenti la pubblicità e le pubbliche affissioni già in vigore per l'anno 2017. La previsione di entrata ammonta a € 670,00. Le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni (D.Lgs. 507/93 e s.m.i.) rimangono invariate.</i>		

## TOSAP/COSAP

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 2.000,00 per l'anno 2019, stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2018.

<b>Principali norme di riferimento</b>	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	1.032,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	2.800,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	Non sono state introdotte modifiche legislative.		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<i>Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria la Legge n. 205/2017 ha sospeso l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno</i>		

<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	2015, ad eccezione della TARI. Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti
.....	<i>L'Ente ha stabilito di confermare l'applicazione di tale imposta che è stata resa facoltativa, in alternativa ad un apposito canone di occupazione di suolo pubblico, D.Lgs. 446/97. La previsione di entrata è di €. 2.000,00. La TOSAP Permanente viene versata dai contribuenti entro le scadenze regolamentari e la temporanea viene applicata per i ponteggi edilizi posti sulla pubblica via e per il commercio ambulante; l'incasso viene effettuato tramite tesoreria omunale. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma del D.Lgs. 507/93, rimangono invariate.</i>

### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati. Si ricorda, infatti, che il FSC (fondo di solidarietà comunale) è passato da € 146.091,24 del 2013 ad € 124.509,10.

Per l'anno 2019 la previsione è stata calcolata sulla base dei dati comunicati dal Ministero per gli Affari Interni e Territoriali pubblicati sul sito "Finanza Locale".

Il comma 921 della Legge di bilancio 2019, in accoglimento di uno dei punti dell'accordo del 29 novembre, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.

Viene inoltre riportato in legge l'ammontare dell'accantonamento (15 milioni di euro) fin qui stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse incentivanti le fusioni di Comuni.

La sospensione dell'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata richiesta dall'ANCI per permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

	<b>2018 definitivo</b>	<b>2019-2021</b>
<b>RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>€ 120.586,00</b>	<b>€ 120.586,00</b>

## **Titolo 2° - Trasferimenti correnti**

### **TRASFERIMENTI DALLO STATO**

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti: in tale voce sono iscritti:

€ 12.308,00 come contributo sviluppo investimenti per il 2019-2021.

€ 12.000,00 come **ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO (DL 120/2013 ART.2 TAB A - DL 35/2013 ART 10 QUATER COMMA 1);**

€ **112,00** come **TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO ADD.LE IRPEF;**

### **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:**

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

#### **Anno 2019:**

Contributo regionale per realizzazione opere pubbliche: € 3.070,00

#### **Anno 2020:**

Contributo regionale per realizzazione opere pubbliche: € 3.070,00

#### **Anno 2021:**

Contributo regionale per realizzazione opere pubbliche: € 3.070,00

### **TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:**

Si evidenziano i seguenti contributi:

#### **Anno 2019:**

Contributo dal comune di Casteggio per i piani di Zona per servizi assistenziali: € 4.500,00

#### **Anno 2020:**

Contributo dal comune di Casteggio per i piani di Zona per servizi assistenziali: € 4.500,00

#### **Anno 2021:**

Contributo dal comune di Casteggio per i piani di Zona per servizi assistenziali: € 4.500,00

### **VENDITA DI SERVIZI**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio cimiteriale: previsione € 5.000,00

### **PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

PROVENTI DALLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO: € 2.000,00

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI EX E.C.A.: € 5.000,00

CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI: € 4.000,00

PROVENTI UTILIZZO AREA COMUNALE DITTA SOLVE SRL: € 25.200,00

PROVENTI CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI.: € 4.000,00

### **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quale, in riferimento alle annualità 2019-2021 non è stato stanziato nessun importo.

### **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

#### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/10/2018 è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2019-2021 non sono stati individuati beni da dismettere.

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 5.000,00 per il triennio 2019 - 2021.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016 ), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l'utilizzo dei proventi in questione per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2019-2021 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 57.756,93.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già



contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,47%, contro un limite normativo pari al 10%.

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), all'art. 1 comma 440 estende al 2017 la facoltà già concessa per il biennio 2015-2016, di utilizzare liberamente anche per la spesa corrente, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il libero utilizzo solo della quota relativa ai risparmi in conto interessi. Il successivo comma 441 prevede la possibilità di rinegoziare passività pregresse derivanti da accensione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni in bilancio, secondo le modalità previste dai commi 430 e 537 della legge di stabilità 2015.

Il comune di Verretto non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2018.

### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

L'art. 1 comma 921 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), fissa in quattro dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il

finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

#### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

Il fondo pluriennale vincolato iscritto a bilancio per il triennio 2019/2021 è pari a € 0,00.

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO				
	Rendiconto 2017	Previsione assestata 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Redditi da lavoro dipendente	127.565,38	90.500,00	79.200,00	79.700,00	80.100,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.454,39	11.450,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
Acquisto di beni e servizi	171.624,72	199.014,00	197.096,00	197.716,00	196.726,00
Trasferimenti correnti	31.993,47	39.170,00	32.120,00	33.120,00	33.120,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-
Interessi passivi	3.923,00	3.280,00	2.600,00	1.870,00	1.870,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.880,25	24.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Altre spese correnti	12.429,79	24.610,00	22.200,00	22.900,00	23.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>357871</b>	<b>392124</b>	<b>363316</b>	<b>365606</b>	<b>365516</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 46 del 21/07/2018 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio;

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei

servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti quota concorso spese consortili per il servizio di segreteria. € 16.000,00;
- trasferimenti al comune di Casatisma per servizio trasporto alunni € 1.500,00;
- trasferimenti relativi al settore sociale per € 5.000,00;
- trasferimento all'Unione per dipendente ufficio tecnico: € 12.000,00

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi è prevista in € 2.600,00 per il 2019, in € 1.870,00 per il 2020 ed in € 1.870,00 per il 2021 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

#### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva : il fondo di riserva è iscritto per € 3.000,00 nel 2019, per € € 3.000,00 nel 2020 e per € € 3.000,00 nel 2021 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2 quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 3.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione).

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A) media semplice;

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente; e così via negli anni successivi;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati all'esercizio precedente; e così via negli anni successivi.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nell'annualità 2019 lo stanziamento deve essere almeno pari al 85%, mentre nel 2020 deve essere pari all' 95% e dal 2021 al 100%.

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)
2019	85%	€ 5.500,00
2020	95%	€ 6.200,00
2021	100%	€ 6.500,00

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione non è stato stanziato nessun importo.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.500,00	4.500,00	4.500,00
Contributi agli investimenti	500,00	500,00	500,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>195000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

### QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2019-2021:

Descrizione fonte di finanziamento	2019	2020	2021
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	40.000,00		
Alienazioni patrimoniali			
Contributi per permessi di costruire	5000	5000	5000
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	150000		
Avanzo di parte corrente			
<b>TOTALE</b>	<b>195000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>

#### **Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI**

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 57.756,93.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 14.000,00 per il 2019, € 14.710,00 per il 2020 ed € 14.800,00 per il 2021.

#### **TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

#### **ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha in programma di prestare garanzie fidejussorie

#### **ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**



La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

<b>ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.</b>
--

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

<b>DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>
ASM VOGHERA SPA	0,0038%
ACAOP SPA	0,5720%

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>
-------------------------------------

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2018.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
ESERCIZIO 2018**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018</b>	<b>194.447,36</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018</b>	<b>2.611,58</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	484.554,62
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	436.933,76
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	543,48
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019</b>	<b>245.223,28</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	61.146,53
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	118.079,82
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00

+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	<b>188.289,99</b>

## 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		8.910,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018. (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>8.910,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		2.709,94
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>2.709,94</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>6.980,72</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>169.689,33</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

## 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

## **EQUILIBRI COSTITUZIONALI**

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 era stata sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Dal 2017 la novità più rilevante per gli enti riguarda il fondo pluriennale vincolato sia in entrata che in spesa. L'attuale testo di legge prevede infatti che, per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto

degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di “premi” per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

La legge di bilancio 2018 abroga alcuni vincoli recati dal D.L. n. 112/2008 (ai commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis), finalizzati a tenere sotto controllo la dinamica del debito degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio. Le norme abrogate disponevano che:

- le province ed i comuni non potessero aumentare il proprio debito oltre un percentuale determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria (comma 10);
- in caso di superamento della percentuale comportava l'ulteriore diminuzione di un punto per l'anno successivo (comma 11).

La legge di bilancio 2019 ai commi da 819 a 826 sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Gli enti si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza,

ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì mena la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
POLIN LUIGINO